



Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 di data 16 gennaio 2020.

REGOLAMENTO SUI CRITERI E LA PROCEDURA DI ACCESSO ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO CON CONCORSO PUBBLICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO ORGANICO.

Art. 1

Accesso alla qualifica di direttore con concorso pubblico

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale di Trento approvato con deliberazione consiliare 4 aprile 2017, n.5, contiene disposizioni relative alle modalità di svolgimento e alla tipologia delle prove d'esame dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di direttore del Consiglio provinciale di Trento.

2. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai concorsi pubblici per l'accesso all'impiego presso la Provincia di cui al D.P.P. 12 ottobre 2007, n. 22-102/Leg. e ss.mm.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione al concorso pubblico

1. Possono partecipare al concorso pubblico per direttore i soggetti in possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego presso il Consiglio provinciale, del diploma di laurea conseguito al termine di un corso di studi di durata almeno quadriennale o diplomi di laurea specialistica/magistrale nelle discipline specificate nel bando, nonché di un'esperienza professionale di almeno cinque anni maturata nella categoria D dell'organico del Consiglio provinciale ovvero in funzioni direttive presso enti pubblici o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Indizione e bando di concorso

1. In relazione agli incarichi di direttore da conferire, l'Ufficio di presidenza con propria deliberazione indice il concorso pubblico e approva il relativo bando.

2. L'indizione del concorso è disposta anche per più incarichi.

3. Il contenuto minimo del bando è il seguente:

- a) gli incarichi di riferimento;
- b) i requisiti generali e quelli specifici richiesti per la partecipazione;
- c) il contenuto, le modalità di svolgimento delle singole prove d'esame con riferimento agli incarichi da conferire;
- d) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli con i relativi punteggi;
- e) il termine per la conclusione del procedimento e l'indicazione del funzionario responsabile;
- f) i titoli di preferenza a parità di merito utilizzati per la formazione della graduatoria secondo quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 4

Prove d'esame

1. L'esame è volto ad accertare le conoscenze teoriche, le competenze pratiche e le attitudini personali richieste dal candidato ed è articolato in:

- a) una prova scritta, che potrà essere articolata in domande a risposta multipla e/o a risposta sintetica e/o in un tema, volta a verificare la conoscenza da parte del candidato del sistema dell'autonomia della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale di Trento, nonché dei principi e delle norme che disciplinano l'attività amministrativa e di specifici argomenti previsti dal bando in relazione ai posti da ricoprire;

b) una prova pratica, scritta o orale, volta a valutare le attitudini personali del candidato, in particolare la capacità di risoluzione di casi inerenti la gestione di specifiche attività in relazione all'incarico da conferire, l'orientamento al risultato, la capacità di automotivazione, la promozione delle risorse umane e la motivazione dei collaboratori, l'attitudine alla comunicazione e l'idoneità all'apprendimento di ulteriori competenze e conoscenze caratterizzanti il ruolo di direttore;

c) una prova orale, volta a completare la valutazione del soggetto in ordine alle funzioni proprie della qualifica e relativa agli stessi ambiti delle prove di cui alle lettere a) e b).

2. I voti sono espressi in trentesimi. Il candidato supera l'esame se ottiene un punteggio pari ad almeno 21/30 in ciascuna prova. Il punteggio dell'esame è dato dalla somma dei voti conseguiti nelle prove indicate nel comma 1.

Art. 5

Valutazione dei titoli

1. L'allegato A a questo regolamento individua i titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di direttore e il punteggio massimo attribuibile nell'ambito della procedura concorsuale.

2. La commissione esaminatrice disciplinata dall'articolo 6 valuta i titoli che i candidati elencano e documentano nella domanda di partecipazione al concorso pubblico sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione individuati dal bando di concorso nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A a questo regolamento. A tal fine, nell'ambito delle singole tipologie di titoli definite dal bando nel rispetto dell'allegato A, la commissione può individuare sottocriteri e relativi punteggi prima di procedere alla valutazione.

3. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte indicate dall'articolo 4, anteriormente oppure successivamente alla correzione dei relativi elaborati, comunque prima della prova orale se prevista dal bando, e solo nei confronti dei concorrenti che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 in ciascuna prova. L'abbinamento del punteggio delle prove scritte con i nominativi dei concorrenti avviene solo al termine della valutazione dei titoli. Ai candidati ammessi alle prove orali è comunicato il punteggio di ciascuna prova scritta e quelli attribuiti ai titoli.

4. Concluse le prove d'esame, i punteggi attribuiti dalla commissione ai titoli sono sommati al punteggio dell'esame, calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, per determinare il punteggio finale.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice, nominata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, è composta da almeno tre esperti nelle materie oggetto delle prove tra i quali uno con funzioni di presidente. I membri esperti sono scelti tra dirigenti e direttori del Consiglio provinciale di Trento o della Provincia autonoma di Trento o di altre pubbliche amministrazioni o tra persone esterne alle pubbliche amministrazioni. Tra i componenti può essere nominato un esperto in selezione del personale o in psicologia del lavoro. Per quando riguarda la disciplina dell'incompatibilità, della promozione della parità di genere e dei compensi, si applica l'articolo 39 della legge sul personale della Provincia (legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7).

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. La commissione esaminatrice forma la graduatoria finale del concorso, secondo l'ordine del punteggio finale conseguito dai candidati, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. La graduatoria rimane unica anche in caso di più incarichi a concorso.

2. Nella formazione della graduatoria finale, se due o più candidati hanno ottenuto uno stesso punteggio finale, si applicano i titoli di preferenza previsti per i concorsi pubblici per l'accesso all'impiego.

3. L'Ufficio di presidenza approva l'operato della commissione esaminatrice e la graduatoria finale e dichiara i vincitori del concorso. Il provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige e nel sito internet istituzionale.

Art. 8

Verifica dei requisiti e conferimento dell'incarico

1. L'Ufficio di presidenza dispone l'assunzione dei vincitori, attribuisce la qualifica di direttore e conferisce gli incarichi sulla base delle attitudini personali dimostrate, del percorso di studi svolto e dell'esperienza professionale maturata.

2. La struttura del Consiglio provinciale competente provvede, prima della deliberazione dell'Ufficio di presidenza di cui al comma 1, alla verifica in capo ai vincitori del possesso dei requisiti prescritti dal bando ai fini dell'attribuzione della qualifica di direttore e del conferimento degli incarichi.

3. I vincitori rilasciano la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di incompatibilità, sottoscrivono il contratto, che perfeziona il conferimento dell'incarico, e prendono servizio nel termine previsto dal contratto collettivo.

4. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, anche per carenza dei prescritti requisiti, l'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dell'interessato dalla graduatoria finale di cui all'articolo 7 e procede all'individuazione di un nuovo vincitore, secondo l'ordine della stessa graduatoria.

5. Ad avvenuto conferimento degli incarichi ai vincitori, secondo quanto previsto da questo articolo, la graduatoria esaurisce la sua validità.

Art. 9

Termine del procedimento

1. Il termine per la conclusione dei concorsi pubblici previsti da questo regolamento, espressamente indicato nel relativo bando, non può essere superiore a sei mesi dalla data di effettuazione della prima prova scritta. L'amministrazione comunica ai candidati l'eventuale motivata impossibilità di rispettare il predetto termine.

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per la partecipazione alle procedure concorsuali previste da questo regolamento i requisiti previsti dall'articolo 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione fissato dal bando di concorso.

2. Con riferimento ai requisiti relativi all'esperienza professionale richiesta, il bando di concorso specifica le modalità per la determinazione dei periodi di assenza che non sono computabili quale anzianità di servizio.

Titoli valutabili nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di direttore del Consiglio provinciale di Trento e relativi punteggi massimi attribuibili (art. 5)

1. TITOLI DI SERVIZIO E DI CULTURA	fino a punti 40
1.1. TITOLI DI SERVIZIO	fino a punti 20

Vengono valutati gli anni di esperienza professionale eccedenti rispetto a quelli richiesti per l'ammissione al concorso.

Modalità di valutazione:

- a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori o uguali a quindici giorni;
- b) il servizio prestato con rapporto di lavoro part-time è valutato con punteggio proporzionalmente ridotto in ragione della riduzione dell'orario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, della legge sul personale della Provincia (L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

1.1.2. Incarichi:

Sono ricompresi solo gli incarichi direzionali svolti in qualità di titolare presso enti diversi dal Consiglio provinciale di Trento affidati con atto formale, con esclusione di incarichi di sostituzione affidati a qualsiasi titolo.

Modalità di valutazione: gli incarichi vengono valutati nel limite massimo di dodici mesi.

1.2. TITOLI DI CULTURA	fino a punti 20
------------------------	-----------------

1.2.1. Pubblicazioni:

Vengono valutate le pubblicazioni attinenti alle funzioni di direttore e/o agli incarichi da conferire: la valutazione è correlata all'originalità della produzione, all'importanza della pubblicazione e al grado di attinenza.

1.2.2. Corsi di specializzazione post-laurea e corsi di qualificazione e di aggiornamento:

Vengono valutati, anche in relazione al grado di attinenza: il dottorato di ricerca, i diplomi di specializzazione post-laurea, le abilitazioni professionali, la frequenza di master e corsi di formazione e aggiornamento conclusi con un esame finale.

1.2.3. Certificazioni di conoscenza di una o più lingue straniere:

E' valutata la conoscenza di una o più lingue straniere accertata mediante certificati ufficialmente riconosciuti e conformi al "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" (QCER) elaborato dal Consiglio d'Europa o altri certificati ufficialmente riconosciuti di conoscenza di una o più lingue straniere.

1.2.4. Certificazioni di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse:

E' valutata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse mediante la certificazione informatica europea (european computer driving licence - ECDL) o certificazioni equipollenti.